



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via R. Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740001 – fax 035 740069

e-mail protocollo@comune.casnigo.bg.it – www.comune.casnigo.bg.it

c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2019 RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (DGR XI/2064 DEL 31/07/2019)

1. FINALITA' E OGGETTO DELL'AVVISO

Regione Lombardia, anche nell'anno 2019, intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall'art. 25, comma 3 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16.

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi n. 2 e 3 dell'art.25 L.R. n. 16/2016 che si trovino in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019:

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, sono i nuclei familiari, assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) appartenenti alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009 con morosità inferiore a € 8.000,00.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 2 (art. 1.2 delle Linee Guida regionali per l'accesso al contributo) e in possesso dei seguenti requisiti:

.- presenza di un disagio economico effettivo di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale, considerando come tali l'insieme delle spese per il canone sociale e per i servizi comuni;

-appartenenza alle Aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31, della legge regionale 27/2009;

-avere un periodo minimo di permanenza individuabile in 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

-di avere un debito verso l'ente proprietario non superiore a Euro 8.000,00 (ottomila euro);

Gli assegnatari di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno altresì impegnarsi a:

- sottoscrivere il Patto di servizio con l'ente proprietario, che disciplina gli impegni reciproci;

- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il Patto di servizio il contributo regionale di solidarietà viene revocato con provvedimento espresso dell'ente proprietario ovvero dell'ente gestore.

4. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ:

L'entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse regionali assegnate agli enti proprietari.

In particolare è stabilito un contributo massimo per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica pari a:

- € 2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000,00
- € 2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001,00a € 9.000,00
- € 1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001,00a € 15.000,00

Il contributo regionale è finalizzato:

- a) in primo ordine alla copertura delle spese per i servizi comuni a rimborso per l'anno 2019, comprese le bollette di conguaglio dei servizi, emesse nel 2019.
- b) In secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del responsabile del procedimento.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo, a partire dal 26 giugno 2020 e entro le ore 12:00 del 10 luglio 2020, su apposito modulo disponibile presso l'ufficio servizi sociali del Comune.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà deve essere inviata direttamente all'Ufficio Protocollo all'indirizzo mail protocollo@comune.casnigo.bg.it oppure portata a mano negli orari di apertura dello stesso. Per il supporto nella compilazione del modello è disponibile l'ufficio servizi sociali al nr. 035/740001 interno 6 o 7.

6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

L'Ente proprietario ha nominato quale responsabile del procedimento (RUP) il responsabile del servizio Demografico Socio Culturale – Bignone dott. Alberto, per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere a carico dell'Ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno dell'Ente.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici presente nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti al punto 3.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e le condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva

dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo. Il responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- b) non debitamente firmate;
- c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

8. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio servizi sociali al nr. 035/740001 interno 6 o 7.

9. CONTROLLI

L'Ente proprietario o gestore, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli attraverso i canali istituzionali per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito dei controlli risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca immediata dello stesso.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 "Testo Unico dell'edilizia residenziale pubblica" e s.m.i.

L.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e s.m.i..

DGR XI/2064 del 31.07.2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel documento pubblicato sul sito WEB del comune Casnigo <http://www.comune.casnigo.bg.it> , troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD (Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l'interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.

Casnigo, 25.06.2020

Il Responsabile del Settore
Demografico Socio Culturale
Dott. Alberto Bignone